DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 3 luglio 1972

ai sensi dell'articolo 88 del trattato CECA con cui si constata che il Regno del Belgio è venuto meno ai suoi obblighi omettendo di fornire alla Commissione alcune informazioni specifiche riguardanti l'applicazione, in casi determinati, di regimi di aiuti a favore dell'industria siderurgica

(I testi nelle lingue francese e olandese sono i soli facenti fede)

(72/283/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 88, primo comma, nonché gli articoli 4, 47, 67 e 86 ;

considerando che in particolare con le leggi del 17 e 18 luglio 1959 nonché del 14 luglio 1966, il Regno del Belgio ha istituito regimi di aiuti che comportano garanzie dello Stato, sovvenzioni sotto forma di abbuoni d'interessi e premi in capitale nonché agevolazioni fiscali sotto forma di esenzione dall'imposta di acconto immobiliare e ammortamenti accelerati ;

considerando che, in determinate circostanze, le imprese siderurgiche possono beneficiare di una o più misure di aiuto istituite dalle citate leggi ;

considerando che l'articolo 4 c) del trattato CECA vieta gli aiuti a favore della siderurgia e che tale divieto riguarda ugualmente l'applicazione di regimi generali di aiuto che avvantaggiano in particolare il settore dell'acciaio ;

considerando inoltre che per aiuti degli Stati si intendono gli interventi di uno Stato membro capaci di avere ripercussioni sensibili sulle condizioni della concorrenza nell'industria dell'acciaio ; che, in base alle disposizioni dell'articolo 67, paragrafo 1, del trattato CECA, tali interventi devono essere comunicati alla Commissione dallo Stato interessato ;

considerando che la Commissione ha il compito di esaminare se gli aiuti accordati dagli Stati membri alla siderurgia rientrino o meno nelle disposizioni dell'articolo 4, lettera c, e, in caso negativo, in che modo debbano essere valutati sotto il profilo delle disposizioni dell'articolo 67, paragrafi 2 e 3 del trattato CECA ;

considerando che ai sensi degli articoli 47, 67 e 86 del trattato CECA gli Stati membri hanno l'obbligo di fornire alla Commissione tutte le informazioni utili e necessarie per l'adempimento della sua missione nel settore in questione ;

considerando che le informazioni sugli aiuti in questione, se sono globalizzate per anno, non consentono di accertare se in ciascun caso di concessione di aiuti in favore della siderurgia, le condizioni applicate sono identiche a quelle accordate ad altre industrie che beneficiano dello stesso regime di aiuti ;

considerando che con lettera del 12 marzo 1970, n. 70-22229, la Commissione ha invitato il Regno del Belgio a notificarle sia le misure già adottate a favore dell'industria dell'acciaio sia i progetti di aiuti a favore della siderurgia basati sui regimi generali di aiuti ;

considerando che con lettera del 13 maggio 1971, n. 71-23837, la Commissione si è di nuovo rivolta al Regno del Belgio non avendo ricevuto risposta alla sua lettera n. 70-22229 del 12 marzo 1970 ;

considerando che con la citata lettera del 13 maggio 1971 il Regno del Belgio è stato invitato a comunicare, entro il termine di due mesi, informazioni precise sugli aiuti — ammontare dei crediti e/o delle sovvenzioni, durata, tasso d'interesse, preammortamento, agevolazioni fiscali — accordati a determinati investimenti siderurgici, effettuati nel 1970 ;

considerando che è stato inoltre richiesto al Regno del Belgio di completare nel termine di due mesi, rispondendo a taluni quesiti, l'inventario degli aiuti accordati alla siderurgia ;

considerando che nella stessa lettera si ribadiva chiaramente che i casi di applicazione dei regimi generali o regionali di aiuti a favore di progetti di investimento nella siderurgia devono essere comunicati alla Commissione ; che gli Stati membri non possono sottrarsi a quest'obbligo facendo valere che una norma generale non può essere sottoposta ad un esame specifico ai sensi delle disposizioni del trattato di Parigi ;

considerando che con lettera del 14 luglio 1971 lo Stato belga ha trasmesso alcune informazioni destinate a completare l'inventario degli aiuti alla

siderurgia, ma non ha invece comunicato le informazioni riguardanti gli investimenti elencati nella lettera della Commissione del 13 maggio 1971 ;

considerando che la Commissione aveva fissato un termine di due mesi per la comunicazione di tali informazioni e che tale termine deve essere considerato sufficiente ;

considerando che il fatto di comunicare informazioni incomplete o di omettere di comunicare talune informazioni chieste dalla Commissione con lettere del 12 marzo 1970 e del 13 maggio 1971 costituisce, secondo il parere della Commissione, violazione degli obblighi che incombono allo Stato belga in base agli articoli 47, 67 e 86 del trattato CECA ;

considerando che con lettera del 6 gennaio 1972, n. 72-20061, la Commissione si è rivolta allo Stato belga per invitarlo, ai sensi dell'articolo 88, primo comma, a presentare le sue osservazioni in merito alla citata violazione entro il termine di due mesi dall'invio della lettera stessa ;

considerando che nella sua risposta del 22 febbraio 1972 il Regno del Belgio dichiara di ritenere di aver fornito le informazioni chieste dalla Commissione, ivi comprese quelle riguardanti gli aiuti accordati a favore degli investimenti indicati nella lettera della Commissione del 13 maggio 1971, considerando che invece queste informazioni mancano ;

considerando che l'articolo 88 prevede la fissazione, da parte della Commissione, di un termine entro il quale lo Stato in questione deve provvedere all'esecuzione del suo obbligo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno del Belgio, omettendo di comunicare talune informazioni richieste dalla Commissione con lettere del 13 maggio 1971, n. 71-23837, e del 6 gennaio 1972, n. 72-20061, non ha adempiuto un obbligo cui è soggetto per effetto degli articoli 47, 67 e 86 del trattato CECA.

Articolo 2

Il Regno del Belgio dispone di un termine di due mesi per provvedere all'adempimento dell'obbligo di cui sopra.

Articolo 3

Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 3 luglio 1972.

Per la Commissione

Il Presidente

S. L. MANSHOLT